CAMERA DEI DEPUTATI N. 3084

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifica all'articolo 97 del codice penale in materia di imputabilità del minore degli anni dodici

Presentata il 2 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esperienza ci insegna come ormai non sia più possibile considerare attuale la previsione dell'articolo 97 del codice penale, del vigente codice Mussolini-Rocco, che stabilisce la non imputabilità del minore di anni quattordici. D'altronde, quando si modificò la maggiore età abbassandola da ventuno a diciotto anni, lo si fece in correlazione anche all'età minima necessaria per l'imputabilità, già di 18 anni.

Purtroppo, l'esperienza di tutti i giorni ci insegna che nella delinquenza sono sempre più coinvolti i giovanissimi sotto i quattordici anni, grazie alla loro non imputabilità, i quali si trasformano oltretutto in delinquenti incalliti e senza scrupoli.

Bisogna pertanto modificare il nostro codice penale, adattandolo alla mutata realtà sociale quotidiana, anche a causa della scarsa difesa dei nostri confini dalla massiccia immigrazione, che pure contribuisce all'accrescimento dei fenomeni malavitosi anche e soprattutto dei minori.

Il legislatore, in tal senso, dovrebbe anticipare i nuovi fenomeni sociali, o, perlomeno essere in grado di regolare gli stessi tempestivamente.

Con la presente proposta di legge, quindi, viene diminuita l'età minima prevista per l'imputabilità da quattordici a dieci anni, prevedendo altresì uno specifico giudizio per le persone di età compresa tra i dieci e dodici anni, al fine di attestare la loro eventuale capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto costituente reato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 97. — *(Minore degli anni dodici).* – Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i dieci anni. Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i dieci anni ma non ancora i dodici anni, per essere imputabile deve essere giudicato capace di intendere e di volere con specifico esame psicologico e psichiatrico ».

2. L'articolo 98 del codice penale è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3084
Lire 500